

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D. L.vo 28.08.2000n. 274, 2 D.M. 26.03.2001, artt. 186 comma 9 bis e 224 bis D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e L. n. 120/2010.

TRA

il **TRIBUNALE DI LANCIANO** (C.F. -- P. IVA 81002500692) di seguito indicato come Tribunale, nella Persona del Presidente f.f. Dr. **Ciro RIVIEZZO**, domiciliato per la carica in Lanciano alla Via Fiume n. 5 presso la sede del Tribunale di Lanciano;

e

il **COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI** (C.F. -P.I. 00216740696), con sede in Rocca San Giovanni alla via Roma n. 12, nella persona del Sindaco pro tempore, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 01.06.2011, domiciliato per la carica in Rocca San Giovanni presso la sede del Comune;

premessi:

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, degli artt. 186 comma 9bis 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1994 (nuovo Codice della Strada) ed in applicazione della legge 11.06.2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.D. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, il Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono applicare, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che il Comune di Rocca San Giovanni presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Rocca San Giovanni consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di 3, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività lavorativa di supporto ai servizi comunali (es: sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatrice, distribuzione materiale informativo, ecc.);
- b) attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali nella manutenzione e nel decoro del demanio e patrimonio pubblico del Comune, ivi compresi aiuole, giardini, parchi, ecc.;
- c) attività lavorativa di supporto degli operai comunali nel servizio di manutenzione degli immobili;
- d) attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
- e) attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali nel servizio viabilità (sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale);
- f) attività lavorativa di supporto nella promozione culturale e turistica dell'Ente;
- g) attività lavorativa di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (assistenza anziani, malati, portatori di handicap, ecc.);
- h) prestazioni di lavoro in opere di tutela della fauna e della flora e di prevenzione del randagismo degli animali.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna nel quale il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2° del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott.ssa Daniela Giancristofaro

Geom. Egidio Iezzi

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, che il Comune si obbliga a sottoscrivere al momento dell'inizio dell'attività.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

~~Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa dal parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.~~

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque (5) anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Lanciano – Rocca San Giovanni li 13 NOV. 2013

Per il Comune di Rocca San Giovanni

Il Sindaco

Dr. Giovanni Enzo Di RITO

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dr. *Ciro Riviezzo*